



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO SAVONA

Tel 019 856666
Lungomare Matteotti, 4b-17100 Savona

ORDINANZA n. 186/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Savona,

VISTO: il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327, recante l'approvazione del Codice della Navigazione;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, recante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA: la Legge 5 giugno 1962, n.616, recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84, e succ. mod., recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTA: la Legge 23 maggio 1980, n.313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e succ. mod. (SOLAS 1974/1978);

VISTE: le norme del capitolo VI e VII della SOLAS 74/78 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991, e succ. mod., recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

VISTO: il Decreto Dirigenziale emanato in data 23 marzo 2016 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante le procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;

VISTO: il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 dicembre 2004 relativo al recepimento della Direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";

VISTO: il Decreto Dirigenziale n.1340/2010 emanato dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e recante aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegato al Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 Luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi;

VISTA: la propria Ordinanza 36/2008 emanata in data 15/05/2008;

RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO: aggiornare ed adattare le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni relative alla fumigazione di granaglie;

VISTO: il Decreto Legislativo 3 agosto 1999, n.272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni portuali,

nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n.485, con particolare riferimento all'art. 25 dello stesso decreto, il quale detta precisi obblighi a carico del datore di lavoro circa le precauzioni da adottare nei confronti dei lavoratori che effettuano operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;

VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento d'attuazione (parte marittima);

ORDINA

Articolo unico

Modifiche all'Ordinanza n. 36/2008 emanata in data 15/05/2008

Al Titolo III dell'ordinanza indicata in rubrica, recante le disposizioni particolari relative allo sbarco di granaglie alla rinfusa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 14 è sostituito come di seguito specificato:

"In aggiunta a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale in data 23 marzo 2016, i comandanti di tutte le navi che trasportano granaglie — così come definite dall' "International Code for the safe carriage of grain in bulk" - devono fornire alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto ed ad un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Savona, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto della nave, apposita dichiarazione dalla quale risulti:

- 1. nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave sia al corrente dell'avvenuta fumigazione: il tipo e caratteristiche della sostanza utilizzata per la fumigazione, la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico, il possesso a bordo della relativa scheda di pericolosità e scheda di sicurezza in lingua inglese ed italiana, l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada del porto di Savona/Vado Ligure per un congruo periodo di tempo in relazione alla quantità di carico ed alla durata del viaggio;*
- 2. nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave abbia la documentata certezza che la merce trasportata non ha subito, in nessuna fase del trasporto anche precedente all'imbarco, compresa la fase di stoccaggio). alcun processo di fumigazione con sostanze tossiche: che non è presente nelle stive alcuna percentuale di sostanza tossica, come rilevato con idonea strumentazione di bordo, se in dotazione alla nave e tenuta correttamente tarata;*
- 3. che il Comando Nave non abbia la certezza che la merce non ha subito in nessuna fase del trasporto. processi di fumigazione;*
- 4. l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada del porto di Savona/Vado Ligure.*

Nel caso in cui il Comando Nave non faccia pervenire alcuna dichiarazione nei modi e nei tempi sopraindicati, si riterrà integrata la fattispecie indicata nel precedente paragrafo 3 (mancanza della certezza che la merce non abbia subito, in nessuna fase del trasporto, processi di fumigazione)".

b) L'articolo art. 15 è sostituito come segue:

“Nell'ipotesi di cui ai punti nn. 1) e 3) dell'articolo precedente, nonché nel caso in cui non pervenga dal Comando nave l'apposita dichiarazione nei modi e tempi previsti, durante la sosta in rada dell'unità, se prevista, o comunque prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà essere effettuata — su incarico del Comando di bordo, tramite l'Agenzia raccomandataria — una verifica da parte di un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Savona ai fini del rilascio di un “certificato di non pericolosità” relativo allo stato delle stive contenenti il carico. Tale certificazione dovrà essere rilasciata soltanto qualora la concentrazione del prodotto fumigante residuo rilevato nelle stive sia inferiore ai valori limite di sicurezza, come individuati dalle vigenti normative in materia.

In caso contrario verrà rilasciata apposita attestazione contenente le opportune prescrizioni a carico del Comando Nave la cui corretta osservanza ed efficacia sarà successivamente verificata dal Consulente Chimico di porto incaricato, che rilascerà — sussistendo i presupposti di cui al primo comma — relativo “certificato di non pericolosità”.

Le operazioni di movimentazione del carico non potranno avere inizio prima del rilascio di detto certificato che conterrà, a seconda del caso, eventuali ulteriori prescrizioni di sicurezza da seguire nel corso delle operazioni stesse.

Sulla base delle risultanze della dichiarazione di cui all'art. 1, della scheda di sicurezza e di pericolosità del prodotto e della verifica effettuata a bordo, per quanto attiene in particolare alle caratteristiche di distribuzione del prodotto all'interno del carico, il Consulente Chimico di porto intervenuto valuterà se risulti opportuno sottoporre il carico ad ulteriori verifiche nei corso delle operazioni, informando di tale circostanza il Comando di bordo, l'Agenzia raccomandataria, il terminalista e questa Capitaneria di porto.

In ogni caso se nel corso delle operazioni dovessero rilevarsi concentrazioni di gas tossici superiori ai limiti prefissati, le stesse dovranno essere immediatamente sospese in attesa dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza, come certificate dal Consulente Chimico intervenuto, e dovrà essere interessata questa Capitaneria di porto per gli eventuali accertamenti volti a perseguire violazioni alla normativa vigente.

Nell'ipotesi di cui al punto n. 2) dell'articolo precedente le operazioni di movimentazione del carico potranno avere avvio immediatamente dopo l'avvenuto ormeggio dell'unità, salvo parere contrario espresso dal consulente chimico di porto di cui all'art. 1, come valutato da questa Capitaneria di porto.

Questa Autorità Marittima, a seconda delle valutazioni esperite caso per caso, potrà comunque disporre controlli a campione con l'ausilio del Consulente Chimico di porto volti a monitorare lo stato delle stive.

Se, durante tali verifiche a campione, dovessero rilevarsi concentrazioni di gas tossici superiori ai limiti prefissati, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese e le eventuali violazioni accertate saranno perseguite ai sensi della normativa vigente, anche in relazione al contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 1.

In ogni caso — in tutte le ipotesi sopra considerate — il Comandante dell'unità, prima, durante ed al termine delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà porre in essere ogni ulteriore accorgimento dettato dalla propria esperienza professionale, dalla conoscenza della nave e dalla migliore arte marinaresca — anche alla luce dei suggerimenti del consulente chimico di porto — volto a scongiurare eventuali principi di incendio direttamente o di riflesso connessi con la presenza della sostanza a bordo.”

- c) Nell'ordinanza, ogni riferimento al Decreto Dirigenziale 1036/2006 ed al Decreto Dirigenziale 1077/2007, è sostituito rispettivamente dai Decreti Dirigenziali in data 23 marzo 2016 e 1340/2010 citati in premessa.

12 SET. 2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

